

Provincia di Biella

Concessione di derivazione d'acqua ad uso Produzione Beni e Servizi, dal bacino del torrente Ponzone, rinnovata alla Soc. "Manifattura di Ponzone S.r.l." con D.D. n. 1.364 del 04.11.2020. PRAT. 115/TRIVERO52.

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 1.364 del 04.11.2020

(omissis)

Il Dirigente/Responsabile
dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

DETERMINA

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto congiuntamente in data 18 settembre 2020 dal Sig. Maurizio Gioia, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società "Manifattura di Ponzone S.r.l.", relativo alle derivazioni d'acqua pubblica oggetto della presente concessione, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella, la cui grave o ripetuta inosservanza comporterà l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'art. 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii., fatta salva ogni sanzione di legge.

Di assentire ai sensi dell'art. 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii., nonché ai sensi della L.R. 30 aprile 1996 n° 22 e ss.mm.ii. in quanto applicabile, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, alla Società "Manifattura di Ponzone Srl" (codice fiscale 81019980028), con sede in Valdilana (BI), via Provinciale n° 319, il rinnovo della concessione, per poter continuare a derivare una portata massima istantanea complessiva di litri al secondo 5,282 ed un volume massimo annuo di metri cubi 166.573,152 d'acqua pubblica sotterranea da un gruppo di 11 sorgenti ed un pozzo tributari del bacino del torrente Ponzone, in Comune di Valdilana - già Comune di Trivero (BI), ad uso Produzione di beni e servizi e Civile, (omissis).

Di accordare la nuova concessione, secondo quanto disposto dall'art. 24, comma 1, lettera b) del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii., per anni 15 successivi e continui, decorrenti dal 07 marzo 2021, giorno successivo a quello di scadenza della precedente concessione accordata con D.D. 22 settembre 2016 n° 1.050 e ss.mm.ii., subordinatamente alla osservanza delle condizioni ed obblighi contenuti nel disciplinare (omissis).

Il Dirigente /Responsabile

Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 3.094 di Rep. del 18 settembre 2020

Art. 9 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

Il titolare della concessione si impegna a sospendere l'esercizio della derivazione ogni qualvolta si verificassero condizioni igienico ambientali tali da non consentire l'uso dell'acqua. Tali sospensioni saranno normate da eventuali Ordinanze del Sindaco del Comune di Valdilana, entro il cui territorio ricadono le rispettive fonti di captazione dell'acqua.

L'emungimento d'acqua sotterranea dal pozzo non dovrà, in ogni caso, interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano;

In caso di accertata interferenza, l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

È fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni od intrusioni casuali.

Il titolare delle derivazioni terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o

molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo o azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso e' tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda sotterranea.

Fatto salvo quanto disposto dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n° 152 e ss.mm.ii., oltre a future disposizioni modificative e/o restrittive in materia, in corrispondenza della sezione di prelievo-rilascio dovrà essere ubicata e mantenuta, a norma dell'art. 1 della L.R. 9 agosto 1999 n° 22, l'apposita targa contenente il codice identificativo univoco riferito esclusivamente all'opera di captazione in oggetto, che verrà consegnata da parte dell'Ente concedente, ai sensi dell'art. 3, comma 1 della stessa L.R. A norma dell'art. 3 comma 2 della citata L.R., il titolare dell'opera di captazione è responsabile del mantenimento, in buono stato di conservazione, della targa di identificazione suddetta, che deve sempre risultare chiaramente leggibile. In caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione della medesima ne richiede, a sua cura e spese, la sostituzione all'autorità competente. Gli obblighi relativi all'esposizione della su indicata targa non sono operativi nel caso in cui la targa medesima non sia stata fornita in origine al concessionario per cause dipendenti direttamente dall'Amministrazione concedente. Qualora le condizioni del presente disciplinare non vengano, in tutto od in parte, osservate potrà essere dichiarata la decadenza della concessione, restando salva ed impregiudicata ogni sanzione di legge. (Omissis).

Il Responsabile del Procedimento
Istruttore Direttivo Tecnico
Geom. Lucio MENGHINI